COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CACCIATORE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) 716

PRESIDENTE 716, 718, 719
CACCIATORE 716, 717, 718, 719
DI PRIMIO 717, 719
GUIDI 716, 718
VALIANTE, *Relatore* 716, 717, 718, 719

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

PAG.

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821) . . . 719

PRESIDENTE 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 737, 738, 740, 741
CACCIATORE 721, 730, 737
CASTELLI, *Relatore* 724, 725, 727, 728, 729, 731, 732, 738, 739, 740
COCCO MARIA 727
DELL'ANDRO 740
GUIDI 719, 738
LA LOGGIA 734, 736, 738, 740, 741
LENOCI 727, 737
MANCO 731, 733, 734, 735, 740
MORVIDI 721, 724, 736
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 721, 722, 723, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 737, 739, 740
RUFFINI 720, 722, 723, 729, 732, 736
SPAGNOLI 719, 721, 722, 723, 725, 726, 735, 739
VALIANTE 721, 722, 723, 725, 727, 729

La seduta comincia alle 17,10.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Di Primio ed altri: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta dell'11 maggio sono stati approvati i primi cinque articoli; nella seduta del 26 maggio è iniziato l'esame degli articoli aggiuntivi 2-*ter* presentati dai deputati Sabadini ed altri, Valiante e Di Primio, dell'articolo aggiuntivo 2-*ter* presentato dal Governo e dei subemendamenti Bozzi e Cacciatore.

CACCIATORE. Questi articoli aggiuntivi ritengo che debbano essere dichiarati improponibili in quanto escono fuori dalla logica della proposta di legge Di Primio, alla quale sono completamente estranei e della quale oltrepassano i limiti di materia.

GUIDI. Noi rileviamo, come già per primi abbiamo fatto rilevare in precedenza, che il complesso degli emendamenti attinenti all'accesso in Cassazione costituisce una grossa riforma, credo l'aspetto essenziale della riforma dell'ordinamento giudiziario. Per cui, indubbiamente, intervenire su questa materia significa legiferare su problemi di grande importanza, che quindi già di per sé sarebbero esclusi dal dettato del regolamento, e significa eccedere dai limiti che ci eravamo imposti e che la Presidenza della Camera aveva determinato per l'assegnazione in sede legislativa.

Sia sotto il profilo regolamentare, sia sotto il profilo della volontà iniziale dei gruppi parlamentari, ritengo che non sia possibile discutere in sede legislativa su questa materia.

Il mio gruppo, coerentemente, ove gli altri gruppi siano d'accordo, è disposto a ritirare il proprio articolo aggiuntivo per consentire alla Commissione di procedere speditamente all'approvazione della proposta di legge. Questo è il senso della nostra posizione, della quale desideriamo che si prenda atto.

PRESIDENTE. Nasce a questo punto una questione di interpretazione del regolamento: cioè gli onorevoli Cacciatore e Guidi rilevano che gli articoli aggiuntivi presentati esulerebbero dai termini posti dalla Presidenza della Camera nell'assegnare in sede legislativa alla Commissione giustizia la proposta di legge Di Primio. Termini, evidentemente, impliciti, dato che l'assegnazione in sede legislativa è stata effettuata secondo le forme consuete.

GUIDI. Vorrei essere preciso. Noi diciamo che gli articoli aggiuntivi in questione affrontano il problema dell'accesso alla Corte di cassazione, che è indubbiamente un'altra grave questione; la proposta di legge Di Primio concerne la possibilità di progressione, ma non pone il problema di una riforma dell'accesso alla Corte di cassazione. Si verrebbero così ad inserire nell'originaria proposta di legge degli articoli aggiuntivi che costituiscono in realtà una grossa riforma. L'onorevole Reale aveva delle perplessità sulla proposta di legge Di Primio e riuscì a superarle. È chiaro che una proposta di legge avente portata più vasta non potrebbe sottrarsi ad un più largo dibattito perché è interesse dei cittadini sapere quali giudici saranno inseriti nella Cassazione.

Noi, per coerenza, siamo disposti a ritirare il nostro articolo aggiuntivo invitando gli onorevoli colleghi a fare altrettanto se vogliono che la proposta Di Primio proceda nel suo *iter*.

PRESIDENTE. Quindi, ella sostiene che mentre la proposta di legge Di Primio non muta la procedura che regola l'accesso alla Corte di cassazione, gli articoli aggiuntivi introducono innovazioni al riguardo.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema della destinazione dei magistrati di cassazione, una volta nominati, fu proposto dal gruppo comunista attraverso delle esplicite affermazioni dell'onorevole Guidi, che sin dalle prime battute su questo problema ha sempre detto – con una chiarezza di cui bisogna dare atto – che non ci si vuole trovare di fronte ad un esercito di magistrati senza sapere chi possa andare in Cassazione e chi no. Per questo il gruppo comunista propose di chiedere il passaggio in sede legislativa delle proposte di legge Amadei Leonetto, Cacciatore e Papa.

Ci siamo quindi trovati di fronte ad un problema che non può essere eluso, cioè alla destinazione dei magistrati secondo l'attuale ordinamento.

Anche nella « legge Breganze », quando si è modificato il sistema di nomina dei magistrati d'appello, si è dovuta precisare la destinazione di questi magistrati, ed è strano che non dobbiamo stabilire la destinazione in questo caso. La verità è che non si riesce a trovare una via d'uscita.

Io ho sempre detto che non tengo al mio articolo aggiuntivo fino al punto di trarne conseguenze se fosse rigettato; ma se, per favorire i gruppi che alla mia tesi si oppongono, la Commissione preferisce che mi dimetta dall'ufficio di relatore, sono disposto a farlo...

DI PRIMIO. Non vogliamo questo !

VALIANTE, *Relatore*. ...anche in considerazione di prese di posizione molto scorrette dell'Associazione nazionale magistrati, che pretende d'insegnare a me e alla Commissione quali emendamenti siano ammissibili e quali no. La Commissione può benissimo rigettare il mio articolo aggiuntivo; poi spiegherò come una proposta di legge che voleva consentire ai più giovani di accedere alla Cassazione sia stata sostituita da un'altra che finirà col mandare in Cassazione solo i più vecchi (con tutto il rispetto per i vecchi) !

Io continuo a confermare alla Commissione il più vivo rispetto per le decisioni che vorrà prendere anche respingendo il mio articolo aggiuntivo; ma non ritengo di poterlo ritirare, posta la posizione assai inopportuna della giunta esecutiva dell'Associazone nazionale magistrati che pretende di giudicare dell'ammissibilità degli emendamenti. E se la giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati « sottolinea la necessità che si dia particolare rilevanza alle attitudini peculiari dei singoli magistrati in modo che le distinte funzioni (di merito e di legittimità) vengano conferite in relazione alla specifica preparazione di ciascuno », direi che questi signori non sono evidentemente nella migliore posizione di coerenza quando (questa è la situazione, e devo dare atto ai magistrati di « Terzo potere » e di « Magistratura democratica » di averlo detto molto chiaramente), quando – dicevo – per far passare la rotazione prevista dalle proposte di legge Amadei Leonetto, Cacciatore e Papa, vogliono discutere dell'ammissibilità o meno di questi articoli aggiuntivi.

Io prego i colleghi di non invocare questioni di ammissibilità, con riferimento al Regolamento. A parte il fatto che si potrebbe creare un gravissimo precedente, devo far rilevare che quando vi è stato passaggio in sede legislativa di proposte di legge le abbiamo sempre rielaborate senza sollevare eccezioni. Non abbiamo mai fatto questioni di delimitazione nell'ambito del trasferimento in sede legislativa.

La verità è che i colleghi comunisti e socialproletari vogliono legittimamente salvaguardare le possibilità della rotazione in Cassazione previste dalle altre proposte di legge che oggi non sono in discussione. Mi inchino dinanzi a quelle proposte di legge, ma non le condivido; ragion per cui l'unico modo che hanno i colleghi comunisti e socialproletari di rendere possibile la loro prospettiva è quello di bocciare il mio articolo aggiuntivo.

Poiché ho già dichiarato che non ne farò una questione, ritengo che tutto andrà per il meglio. Però i colleghi non possono pretendere né di invocare limitazioni di competenza né che io, in una situazione di questo genere, ritiri il mio articolo aggiuntivo.

DI PRIMIO. Io condivido, dal punto di vista procedurale, le osservazioni dell'onorevole Valiante. Non si può parlare di improponibilità degli articoli aggiuntivi presentati dal relatore e dal Governo.

In fondo il problema del conferimento dell'esercizio delle funzioni (perché di questo si tratta) nasce dalla stessa impostazione della mia proposta di legge.

Il fatto poi che alcuni gruppi intendono risolvere il problema in Commissione in sede legislativa mentre altri intendono risolverlo con un dibattito più ampio perché ritengono che esso investa un punto essenziale del nostro ordinamento giudiziario attiene alle valutazioni politiche che tali gruppi hanno compiuto.

Io tuttavia sono contrario all'articolo aggiuntivo Valiante per una ragione di merito che non ritengo opportuno sollevare e che dipende dal fatto che sono firmatario della proposta di legge Amadei Leonetto, la quale risolve questo problema in termini completamente diversi. Perciò ritengo che se i presentatori insisteranno nel proporre i loro emendamenti, sulla votazione di essi ogni gruppo dovrà assumersi le sue responsabilità.

CACCIATORE. Io chiedo al collega Valiante di ricordare ai componenti la Commissione i motivi addotti a sostegno dell'abbinamento alla proposta di legge Di Primio delle proposte di legge Amadei Leonetto, Cacciatore e Papa. Io insisto nel sollevare l'eccezione di improponibilità degli articoli aggiuntivi in discussione perché non è giusto essere con-

trari all'abbinamento di tre proposte di legge che vanno oltre la proposta di legge Di Primio e poi inserire degli articoli aggiuntivi che vanno contro la proposta di legge Di Primio.

PRESIDENTE. Ricordo che le proposte di legge Amadei Leonetto, Cacciatore, Manco e Papa sono in sede referente, e pertanto non ne è possibile l'abbinamento alla proposta di legge Di Primio, che è in sede legislativa. Devo inoltre confessare la mia perplessità nell'affrontare la situazione anche perché una decisione sulla fondatezza o sulla infondatezza degli altri rilievi espressi nella seduta odierna potrebbe costituire un precedente di notevole gravità.

Sarebbe dunque opportuno esaminare meglio e più profondamente il problema per vedere se i rilievi fatti siano o meno fondati. Nel caso in cui tali rilievi si dimostrassero fondati si renderebbe infatti necessario applicare il secondo comma dell'articolo 41 del Regolamento e demandare al Presidente della Camera la decisione sulla questione procedurale.

GUIDI. Vorrei in primo luogo dire all'onorevole Valiante che noi abbiamo avvertito che il problema avrebbe dovuto essere affrontato nella sua interezza.

Tuttavia osserviamo che siamo di fronte ad una serie di emendamenti tra loro in contrasto, che rischierebbero di portare questa Commissione a decidere su questioni di grande importanza in sede legislativa.

Noi ovviamente abbiamo sollevato un problema di merito, tanto è vero che abbiamo detto che questa sarebbe stata una grande riforma e che, come tale, non avrebbe potuto essere sottratta alla discussione in Assemblea e perciò, coerentemente, noi manteniamo questa posizione di merito. Ora il problema, così come viene posto, può consentirci una via di uscita nel senso che se i vari gruppi ritireranno i loro emendamenti noi saremo disposti a fare altrettanto proprio perché abbiamo sempre voluto che la proposta di legge Di Primio giungesse in porto e fosse approvata e siamo disposti a considerare il nostro articolo aggiuntivo come un elemento di riflessione e di studio affinché al più presto sia presentata una proposta di legge che affronti il problema dell'accesso alla Corte di cassazione. Non riteniamo infatti che l'esame di tale problema possa essere differito in modo indeterminato perché riconosciamo la validità delle nostre affermazioni.

CACCIATORE. Poiché ho proposto io l'eccezione di improponibilità la ritiro e prego il Presidente di porre in votazione l'articolo aggiuntivo Valiante.

GUIDI. Io desidero far osservare che gli articoli aggiuntivi in esame costituiscono una grossa riforma ed invito i singoli gruppi a trarre le opportune conclusioni ed a ritirarli.

PRESIDENTE. Si riteneva, anche da parte dell'onorevole Guidi, che questi articoli aggiuntivi superassero l'ambito dell'assegnazione in sede legislativa. Ove queste obiezioni cadessero, per la Presidenza non vi sarebbero più problemi.

GUIDI. Bisognerebbe chiedere ai presentatori se intendono ritirare i loro emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che sia stato precisato esattamente il carattere politico della scelta: non è più un problema regolamentare, ma di scelta politica. Così stando le cose. chiedo sommessamente alla sua cortesia, signor Presidente, ed a quella della Commissione, di valutare l'opportunità di fissare una nuova seduta nella quale la proposta di legge debba continuare ad essere esaminata con maggiore disponibilità di tempo, mentre all'ordine del giorno della seduta odierna figura anche il seguito della discussione della riforma del diritto di famiglia, che non può essere rinviato.

Confermo che non mi dorrò se sarà bocciato il mio articolo aggiuntivo e che, per i motivi già detti, non posso ritirarlo. Credo pertanto che non sussistano altre preoccupazioni.

CACCIATORE. Non è che io non ritenga fondata la mia eccezione di improponibilità. Chiedo tuttavia la votazione in quanto giustamente, come ha ripetuto il relatore...

PRESIDENTE. Noi ci siamo lasciati con l'intesa di tornare entro un breve scorcio di tempo per vedere se vi fosse la possibilità di raggiungere un accordo; in caso contrario si sarebbe rinviata la discussione ad altra seduta.

VALIANTE, *Relatore*. Anche se si supera il mio articolo aggiuntivo, in un modo o nell'altro, si devono comunque esaminare gli altri.

DI PRIMIO. Io sono pronto a ritirare i miei emendamenti.

VALIANTE, *Relatore*. Ma la proposta di legge deve essere comunque integrata. Il problema non sorge quindi solo per il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

CACCIATORE. Non sono d'accordo. Abbiamo già rinviato una volta per cercare un accordo. Continuare con i rinvii significa che non approveremo mai la proposta di legge.

VALIANTE, *Relatore*. Sono pronto a chiedere formalmente che la discussione sia rinviata.

CACCIATORE. Potrei accettare un rinvio soltanto a condizione che fosse l'ultimo. Deve cioè trattarsi di un rinvio di breve durata e preordinato a concludere definitivamente il dibattito sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Mi sembra che queste osservazioni dell'onorevole Cacciatore incontrino l'unanime consenso della Commissione. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge nn. 503, 703, 793, 1174, 1378 e 1821, previsto nel secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, avrà luogo nell'« aula dei gruppi », per consentire al pubblico ed alla stampa di seguire i lavori.

Sospendo pertanto la seduta sino alle 18.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 18,10.

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri (503), Ruffini e Martini Maria eletta (703), Brizioli (793), Darida (1174), Iotti Leonilde ed altri (1378), Guidi ed altri (1821), concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 e del 24 giugno la Commissione, svolta la discussione sulle linee generali, aveva affrontato l'esame degli articoli, ed era passata all'articolo 6.

SPAGNOLI. Prima che prosegua l'esame degli articoli vorrei ricordare ai colleghi che nella scorsa seduta si era profilata l'esigenza di richiedere l'abbinamento, alle proposte di legge in discussione, delle proposte di legge Lepre n. 670 e Luzzatto n. 3034, che prevedono il raggiungimento al diciottesimo anno della maggiore età. Poiché tali provvedimenti, in stato di relazione davanti all'Assemblea, concernono materia strettamente connessa all'articolo 6 e a numerose altre norme del testo unificato, riterrei opportuno che venissero assegnate in sede legislativa alla nostra Commissione, sì da rendere più facile e più immediata la loro approvazione.

PRESIDENTE. Poiché le proposte di legge n. 670 e n. 3034 sono già in stato di relazione davanti all'Assemblea, non è più possibile da parte nostra deliberare in proposito. Non mancherò tuttavia, a titolo personale, di rappresentare, nelle forme consentite, le esigenze prospettate dall'onorevole Spagnoli, invitando i gruppi a farsi portatori di questa richiesta.

GUIDI. Mi associo alle considerazioni avanzate dall'onorevole Spagnoli e dal Presidente, e a tal proposito ritengo opportuno che ognuno di noi si faccia portatore presso il proprio gruppo dell'esigenza avanzata, in modo da rappresentare unanimemente presso la Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in Commissione.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 23-24 giugno erano state espresse alcune perplessità in ordine all'articolo 6, per il quale si ripresentava il problema dell'emancipazione e conseguentemente dell'abbassamento del limite per la maggiore età da ventun anni a diciotto anni. In quella sede era stata sottolineata l'opportunità di accantonarlo; pertanto se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 7, che il Comitato ristretto ha redatto con due formulazioni alternative:

ART. 7.

(*Testo* CASTELLI-LENOCI-MARTINI MARIA ELETTA).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale*. — L'ufficiale di stato civile, prima di procedere alla pubblicazione, deve esigere da ciascuno dei due nubendi attestazione scritta di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione presentata ai sensi dell'articolo 94, la visita prematrimoniale.

L'omissione da parte dell'ufficiale di stato civile di quanto prescritto al precedente comma è punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000 ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

Dopo l'articolo 97 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 97-*bis*. - *Visita prematrimoniale*. — Alla richiesta di pubblicazione è allegata la dichiarazione scritta di ciascuno degli sposi di aver preso visione del certificato rilasciato all'altro nubendo dal medico, a ciò legittimato, che ha effettuato, nei sei mesi antecedenti alla richiesta di pubblicazione di cui all'articolo 94, la visita prematrimoniale ».

RUFFINI. Ricordo che in sede di discussione sulle linee generali l'onorevole Castelli aveva fatto presente che, in relazione all'articolo al nostro esame, erano sorte divergenze in seno al Comitato ristretto; si tendeva, da un lato, a sopprimere l'articolo stesso, dall'altro, a perfezionarlo. Allo stato attuale delle cose ritengo che la proposta allora avanzata di un accantonamento di esso sia tuttora valida, sia perché la definizione di visita prematrimoniale in esso contenuta non è assolutamente in grado di esprimere compiutamente il significato preciso di tale termine, sia perché è stata presentata sull'argomento una proposta di legge da parte dell'onorevole De Maria, che senza dubbio deve essere considerata prima di procedere all'approvazione di una disposizione di tal genere.

Non ritengo pertanto opportuno procedere all'approvazione dell'articolo 7, che offrirebbe il fianco a critiche molto severe nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Poiché sembra che la volontà della Commissione sia di accantonare l'articolo 7, ritengo che, se non vi sono obiezioni, così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione*. — Il tribunale, o il pretore a ciò delegato, può ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicano esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'articolo 97 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione*. — Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'articolo 97.

Al decreto di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le modifiche che il Governo propone rispetto al testo del Comitato ristretto riguardano essenzialmente in primo luogo, la soppressione della facoltà di delegare al pretore il potere di disporre la riduzione dei termini di pubblicazione, e, in secondo luogo, la previsione dell'impugnativa del decreto.

La prima modifica si giustifica considerando il fatto che la materia matrimoniale è di competenza del tribunale e non si ravvisano quindi i motivi per i quali, relativamente alla riduzione del termine o alla dispensa dalla pubblicazione, essa debba essere demandata anche alla competenza del pretore. Ciò infatti potrebbe comportare dei delicati problemi di natura costituzionale, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione in base al quale « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ».

La seconda modifica è stata prevista in armonia a tutte le altre norme che in precedenza sono state esaminate, nelle quali si consente l'impugnativa. La limitazione dell'impugnativa al solo decreto relativo alla dispensa dalla pubblicazione si giustifica con il fatto che l'abbreviazione del termine della pubblicazione rende nullo l'interesse delle parti ad insistere nell'istanza. Questo è conforme a quanto attualmente è previsto nell'articolo 111 dell'ordinamento sullo stato civile che consente l'impugnazione soltanto per diniego della dispensa. Questi sono i motivi per cui il Governo ha presentato il suo emendamento.

VALIANTE. Vorrei far notare alla Commissione che sarà probabilmente necessario unificare le espressioni che noi adottiamo. In alcuni articoli si parla di « nubendi », in altri di « sposi ». Si dovrebbe parlare forse, come ha suggerito l'onorevole Migliori, di « nubenti » (con la *t*). Questa precisazione mi sembra importante per consentire di dare uniforme valore all'espressione. Se necessario si può presentare un formale emendamento.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Valiante, di formulare per iscritto un emendamento al riguardo.

CACCIATORE. La parola « sposi » significa: « che promettono di sposarsi »; tanto che vi è una critica in proposito al titolo dei *Promessi sposi* del Manzoni.

MORVIDI. È vero: nel titolo dei *Promessi sposi* vi è una tautologia. Decidiamo quindi, perché nel linguaggio comune oggi per « sposi » si intendono coloro che si sposano. Decidiamo per l'una o per l'altra dizione; ma anche se si mantengono entrambe non vi è nulla di male perché hanno lo stesso significato.

SPAGNOLI. Ho delle perplessità sull'emendamento del Governo, sia per la prima che per l'ultima parte dell'emendamento stesso.

Sulla prima parte ho delle perplessità perché mi sembrava che il ricorso, in certe situazioni, alla competenza del pretore per ottenere la riduzione del termine o la dispensa dalla pubblicazione avesse una particolare ragione sostanziale per consentire una rapidità di indagine e di decisione tenendo conto delle ragioni che molte volte sono alla base della richiesta di abbreviazione del termine. Non comprendo perché si debba sentire il pubblico ministero; mi pare ultroneo in questa procedura che, pur dovendo essere esperita dall'autorità giudiziaria, non credo necessiti dell'intervento del pubblico ministero.

Per ragioni di estetica legislativa si vuole applicare la procedura dell'impugnazione nei confronti del decreto di concessione della dispensa in casi gravi e gravissimi. Che cosa signfica questo ? Le dispense per casi gravissimi devono riguardare situazioni giunte al

limite: casi di persone che stanno per morire; e se in questi casi dovessimo rendere valida la dispensa dopo la comunicazione agli interessati e lasciando trascorrere 15 giorni, tanto varrebbe sopprimere l'istituto che perderebbe la sua logica: non si può snaturarlo per ragioni di omogeneità legislativa.

Per quanto riguarda il problema della notifica del decreto agli interessati ed al pubblico ministero, il trascorrere di 15 giorni per eventuali impugnazioni credo che si debba escludere dalla procedura. Per quanto riguarda la prima ipotesi, ripeto: se si ritiene di avere dei dubbi per la possibilità di delega al pretore, bene; ma ritengo ultroneo sentire il pubblico ministero, perché la materia della dispensa non credo che richieda questa complessa procedura che rende sempre più inutile la pronuncia in casi di particolare urgenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sopprimere l'ultimo alinea.

Questo subemendamento è stato già svolto.

RUFFINI. Io sarei d'accordo sull'emendamento governativo per il punto relativo alla soppressione della facoltà di delega al pretore perché, una volta attribuita tutta la materia familiare al tribunale, mi pare che rimanere nell'ambito del tribunale sia più corretto.

Per quanto riguarda la parte dell'emendamento governativo relativa alla possibilità di impugnazione mi fo carico delle osservazioni dell'onorevole Spagnoli, ma vorrei chiedere di trovare un'intesa in questo senso: non vi è dubbio che siamo di fronte al tema della pubblicazione, che non è un fatto puramente formale ed è diretto ad evitare che si celebrino matrimoni in presenza di impedimenti, matrimoni cioè nulli. Qui siamo in tema di dispensa dalle pubblicazioni e quindi bisogna fare tutto in modo accelerato. La proposta del Governo mi pare che verrebbe a togliere valore e significato alla dispensa, ma l'intervento del pubblico ministero può avere valore. Si potrebbe dire che il decreto deve essere sottoscritto anche dal pubblico ministero per raggiungere una forma che garantisca più di un semplice atto notorio firmato solo da quattro testimoni. Il pubblico ministero interviene in sede di dispensa per dare una garanzia maggiore, altrimenti vi potrebbe essere un abuso in questo ricorso alla limitazione dei termini in attesa della pubblicazione.

VALIANTE. Mi sono accorto dell'opportunità di suggerire un'altra modifica.

Il primo alinea dell'emendamento governativo inizia con le seguenti parole: « Il tribunale, su ricorso degli interessati... ». Ho notato che abbiamo approvato all'articolo 3 un analogo provvedimento che viene emesso, in materia di dispensa dai limiti di età, dal tribunale, ugualmente in camera di consiglio su istanza degli interessati. Mi sembra più opportuno sostituire alla parola « ricorso » la parola « istanza », il che ci porrebbe in condizione di utilizzare uno strumento analogo e simile a quello precedente e, nello stesso tempo, di andare incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Ruffini.

L'istanza è un fatto più formale, mentre il ricorso presuppone tutta una serie di notificazioni alle parti interessate e tende a complicare inutilmente il problema.

Presento dunque un emendamento allo emendamento del Governo perché la parola « ricorso », sia sostituita dalla parola « istanza ».

Leggo inoltre all'ultimo alinea dell'emendamento del Governo: « Al decreto di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ». Non vi è un decreto di cui al secondo comma. Si parla semmai di decreto al quarto comma. Evidentemente è al decreto di cui al primo comma che il Governo intende applicare le disposizioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* No, al secondo comma. Tanto più che ho spiegato, nello svolgere il mio emendamento, che il diritto di opposizione al decreto previsto nel primo comma non avrebbe ragione di essere perché nel frattempo decorrerebbe il termine di cui avevo parlato.

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato i seguenti emendamenti allo emendamento del Governo:

Al primo alinea sostituire la parola: « ricorso » *con l'altra*: « istanza ».

Al secondo alinea sostituire la parola: « sposi » *con la parola*: « nubenti ».

Entrambi questi subemendamenti sono stati già svolti.

SPAGNOLI. Vorrei formulare una proposta concreta in relazione ai suggerimenti dell'onorevole Ruffini.

Si tratta di trovare una forma che concili determinate esigenze che io ritengo valide affinché vi sia una specie di controllo onde evitare che la dispensa dalle pubblicazioni possa produrre inconvenienti.

Il problema potrebbe essere risolto richiedendo il parere del pubblico ministero, che ha il suo peso e la sua efficacia, ed evitando che successivamente vi sia la procedura d'impugnazione. Questa ritengo sia una soluzione valida.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ruffini di sostituirsi ai relatori, momentaneamente assenti, e di esprimere il suo parere sugli emendamenti all'articolo 7.

RUFFINI. In veste di relatore esprimo parere favorevole al subemendamento Valiante al primo alinea.

Sono favorevole all'emendamento del Governo che racchiude anche l'inciso: « sentito il pubblico ministero » perché con esso dovrebbe essere risolto la questione che abbiamo dibattuto. Per quanto riguarda il secondo alinea credo che il termine « nubenti » sia più idoneo e più tecnicamente e grammaticalmente esatto del termine « sposi », per cui esprimo parere favorevole al secondo subemendamento dell'onorevole Valiante.

Suggerirei inoltre al Governo di modificare il secondo alinea del suo emendamento, nel senso di inserire, dopo le parole: « Può anche essere concessa », le altre: « con le stesse modalità », per specificare in che modo può essere concessa la dispensa dalla pubblicazione.

Mi rimetto alla Commissione per quel che riguarda l'ultimo alinea dell'emendamento del Governo.

VALIANTE. Si tratta di prevedere la procedura riguardante il parere del pubblico ministero. Perciò sono favorevole al suggerimento del deputato Ruffini.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole al subemendamento Valiante al primo alinea, ed accetta altresì di modificare il suo emendamento inserendo, al secondo alinea, l'inciso: « con le stesse modalità », come suggerito dall'onorevole Ruffini. È pure favorevole alla sostituzione della parola « sposi » con la parola « nubenti », però fa presente che bisognerebbe rivedere in tal senso gli articoli precedenti in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Naturalmente, questo si farà in sede di coordinamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritiene di dover insistere sulla dizione dell'ultimo alinea del suo emendamento per i motvi che ha già esposto e soprattutto per una ragione di armonia e di equilibrio nella formulazione di un codice. Pertanto esprime parere contrario al subemendamento Spagnoli interamente soppressivo dell'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante al primo alinea dell'emendamento del Governo, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Valiante al secondo alinea dell'emendamento del Governo, nel testo modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'ultimo alinea dell'emendamento del Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, non accettato dal Governo e per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di

notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubenti, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'articolo 97 ».

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 107 - *Forma della celebrazione.* — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147, e riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

CASTELLI, *Relatore.* L'innovazione rispetto all'attuale articolo 107 del codice civile è data dalla sostituzione dell'articolo 147 all'articolo 145 nel richiamo alle norme di cui dare lettura agli sposi.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 111. - *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può più essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

L'onorevole Morvidi ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto alinea sopprimere la parola: « più ».

MORVIDI. Nel penultimo capoverso del testo del Comitato ristretto si dice che « il matrimonio non può più essere celebrato » quando siano trascorsi 180 giorni. La parola « più » può dare l'impressione che il matrimonio non possa mai più essere celebrato. Ritengo quindi che con la soppressione da me proposta si raggiunga una maggior chiarezza letterale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 111 - *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da

valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. L'autorizzazione è concessa con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere più celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Il decreto di cui al secondo comma è notificato al pubblico ministero, agli interessati e alle persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

Al decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'emendamento del Governo vuole introdurre il diritto di impugnativa per quanto riguarda il decreto di cui al secondo alinea del testo del Comitato ristretto.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Morvidi, che nella strutturazione formale migliora il testo, e dolente di non potere essere altrettanto favorevole al testo governativo che in sostanza ripresenta per l'ipotesi di celebrazione del matrimonio per procura modalità di impugnazione sulle quali la Commissione si è pronunciata sfavorevolmente in rapporto alla dispensa dal termine delle pubblicazioni. Mi pare che non si debba insistere in questo caso in cui vi sono minori ragioni di impugnazione. Prego quindi il rappresentante del Governo di non insistere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento Morvidi ed insisto sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo, non accettato dal relatore.

SPAGNOLI. Mentre nel testo del Comitato è scritto « decreto non impugnabile », la non impugnabilità è soppressa nel testo governativo. Votiamolo dunque per divisione.

VALIANTE. Dobbiamo votare solo sull'inciso « non impugnabile ».

CASTELLI, *Relatore*. L'emendamento governativo è integralmente sostitutivo dell'articolo, ma in realtà non lo è perché o modifica solo una parola o pone al termine un altro capoverso. Quindi la proposta formale dell'onorevole Valiante è fondata, perché se votassimo l'emendamento governativo nella sua interezza ci pronunceremmo anche su commi sui quali siamo favorevoli. Dobbiamo quindi dire che voteremo quella parte del testo governativo che si discosta dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sul piano formale l'emendamento del Governo è interamente sostitutivo. Si vota pertanto la sostituzione del testo del Comitato ristretto con quello governativo. Se quest'ultimo venisse respinto, rimarrebbe da votare il testo del Comitato ristretto, senza preclusioni, dato che la Commissione si sarebbe pronunciata contro la sostituzione del testo base, e non contro il testo base.

Una diversa procedura potrebbe essere adottata soltanto se vi fossero altri emendamenti concorrenti sul piano sostanziale con quello del Governo.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del Governo, non accettato dal relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Morvidi, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, modificato dall'emendamento Morvidi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano

per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dagli sposi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà o dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove in pendenza del giudizio il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato, finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. – *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro sei mesi dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà, dal pubblico ministero o dall'altro coniuge, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Qui si tratta di matrimonio già contratto: quindi la parola « coniugi » potrebbe essere quella giusta. Quanto alla riduzione a sei mesi del termine previsto in un anno per le impugnazioni, l'originario testo del codice prevedeva un mese, ma un anno è un termine troppo lungo in considerazione dello stato di incertezza in cui è posto il vincolo. La sostituzione della dizione « maggiore età » con « età fissata nel primo comma dell'articolo 84 » per l'impugnazione da parte del minore è dettata dal fatto che non esistono motivi per fissare a 21 anni il termine *a quo* in presenza di una normativa che consente al diciottenne di potersi sposare senza assenso. L'azione proposta dall'altro coniuge deve quindi ritenersi rigettata ove nelle more del giudizio il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 del codice e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Una volta costituita l'azione come azione di annullamento, non esiste motivo valido per permettere all'altro coniuge di chiedere ed ottenere l'annullamento magari in presenza della volontà convalidatrice dell'altra parte. Questi i motivi che hanno spinto il Governo a presentare l'emendamento.

SPAGNOLI. Sono del tutto contrario all'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda il problema del termine che si vorrebbe fissare in sei mesi, devo dire che il Comitato ristretto ha posto come norma generale il termine di un anno in relazione al fatto che quello di sei mesi non è sufficiente per l'adeguata cognizione di particolari situazioni che legittimano l'esperimento dell'azione. Il termine previsto dal codice civile è da tutti ritenuto di estrema brevità, né a questo difetto dell'attuale codice si potrebbe porre rimedio sufficiente ponendo un termine di sei mesi.

Ritengo grave l'estensione dell'azione all'altro coniuge in quanto questa estensione fa presumere che il Governo intende mante-

nere l'esercizio della potestà sui figli in capo ad un coniuge e non ad entrambi. « Iniziata dall'esercente la potestà » si dice; ma se vi sono entrambi i genitori l'esercizio della potestà sui figli è esercitato da entrambi. Si presume quindi che intendimento del Governo sia quello di non affermare la parità dei coniugi nell'esercizio della potestà sui figli. Dichiariamo quindi la nostra contrarietà per quanto riguarda questo aspetto.

Sono anche contrario alla dizione « raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 » perché mi pare superflua dal momento che partiamo dal presupposto del raggiungimento della maggiore età a 18 anni.

CASTELLI, *Relatore*. Condivido parzialmente l'impostazione del Governo.

COCCO MARIA. È vero che avete predisposto il testo in vista della richiesta di abbassamento del termine della maggiore età a 18 anni, ma tale normativa non è ancora stata tradotta in una legge e, sotto questo profilo, l'emendamento governativo è opportuno che sia accolto.

Inoltre vorrei porre una domanda all'onorevole Spagnoli che ha accennato ad alcune motivazioni relative al termine di sei mesi. Il termine attuale è di un mese, la norma redatta dal Comitato ristretto prevede un anno. L'onorevole Spagnoli ha parlato di difficoltà per l'accertamento dei motivi di impugnazione. Vorrei sapere come si è arrivati, storicamente, a questo termine.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, ella non può porre questa domanda, perché ogni deputato può parlare una sola volta nella discussione sugli emendamenti e l'onorevole Spagnoli è già intervenuto. Potrà risponderle il relatore.

L'onorevole Lenoci ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Al primo alinea sostituire la dizione: « interesse legittimo e attuale » *con*: « interesse legittimo ».

LENOCI. Sono d'accordo con le considerazioni dell'onorevole Spagnoli, particolarmente per quanto riguarda il termine di un anno, soprattutto se teniamo conto della necessità di allargare da sei mesi ad un anno lo spazio di tempo che deve intercorrere per proporre l'azione in presenza delle difficoltà che si presentano in ordine all'accertamento di tutte le condizioni in base alle quali proporre l'impugnativa.

Mi permetto solo alcune considerazioni in ordine all'impugnazione proposta da coloro che avrebbero un interesse legittimo « attuale ». Questa dizione mi pare dal punto di vista terminologico-giudiziario improponibile perché l'interesse legittimo è quello di una persona che ha un interesse personale, diretto ed attuale. Quindi nel termine « legittimo » è contenuta l'attualità; ma ritengo che il Comitato ristretto non abbia voluto restringere il diritto di impugnativa a particolari categorie di persone. Per questo motivo propongo la soppressione della parola « attuale » e propongo che si dica che l'azione è proponibile anche da « tutti coloro che ne abbiano interesse » o, quanto meno, « interesse legittimo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « dagli sposi », *con le altre*: « dai coniugi ».

VALIANTE. È una modifica semplicemente formale.

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore è parzialmente favorevole agli emendamenti presentati dal Governo al testo dell'articolo 11, e dichiara di condividere alcune delle osservazioni esposte dal collega Spagnoli e di dissentire, invece, da altre.

Mi esprimo con maggiore chiarezza con riferimento alle diverse disposizioni contenute in questo articolo.

Indubbiamente debbo confermare il parere prevalso nell'ambito del Comitato ristretto (e su questo punto concordo con gli onorevoli Spagnoli e Lenoci) circa l'inopportunità di accogliere la proposta del Governo per una riduzione a sei mesi del termine di impugnazione stabilito nella norma in esame. Ricordo che l'argomento è stato ampiamente trattato in sede di Comitato ristretto, ritenendosi concordemente da parte dei diversi componenti che il termine fissato dalle disposizioni vigenti fosse estremamente ridotto: di qui l'esigenza di fissare un nuovo termine considerevolmente più ampio. Vi furono proposte, al riguardo, che andavano addirittura ben oltre l'anno. Si è ritenuto, poi, dopo ampia meditazione, di proporre il termine di un anno, come punto di incontro delle diverse

istanze; non vedo quindi perché si dovrebbe, in questa sede, ridurre ulteriormente tale termine di impugnazione che, fissato in un anno, non turba la certezza dei rapporti giuridici per lungo periodo.

Sono quindi senz'altro contrario all'emendamento governativo, per la parte che propone la riduzione dei termini da un anno a sei mesi. Vorrei, invece, pregare il collega Spagnoli di compiere una meditazione più attenta della parte dell'emendamento del Governo che si riferisce alla sostituzione della dizione « della maggiore età » con l'altra: « dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 ». È vero, infatti, che la Commissione ritiene concordemente che si debba arrivare alla fissazione del limite per la maggiore età a diciotto anni; ma è altrettanto vero che la Commissione stessa non ha mai inteso istituire un rapporto stretto, condizionante e vincolante tra il raggiungimento della maggiore età e l'età per contrarre matrimonio. Vi è stata soltanto una coincidenza di fatto, che ha condotto alla scelta di un medesimo limite di età, nelle due ipotesi; e forse proprio questa coincidenza ha giuocato un ruolo importante nella decisione di adottare la formula che risulta nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. In sostanza, a definire il concetto che stiamo discutendo giova assai meglio la formulazione proposta dal Governo, la quale d'altra parte non pregiudica affatto l'eventualità di uno spostamento futuro del limite della maggiore età a diciotto anni: al contrario, anche se venisse deciso l'abbassamento del limite per la maggiore età a diciotto anni, il testo del Governo conserverebbe, a mio avviso, una sua giustificazione ed una sua logica. Presento pertanto il seguente subemendamento:

Nell'emendamento del Governo sostituire, al secondo ed al quarto alinea, le parole: « sei mesi » *con:* « un anno ».

PRESIDENTE. Sta bene.

CASTELLI, *Relatore.* Debbo poi ritenere fondata l'osservazione dell'onorevole Lenoci. La dizione che risulta, sia nel testo del Comitato ristretto che in quello dell'emendamento governativo, dà luogo, in sostanza, ad una ripetizione di tipo traslativo quando fa riferimento ad « un interesse legittimo ed attuale ». Sotto il profilo dottrinale, si palesa l'esigenza di rendere più precisa la formulazione della norma, per cui sono favorevole al subemendamento Lenoci.

L'emendamento Valiante corrisponde sostanzialmente alla sostituzione di una parola con un'altra contenuta nell'emendamento governativo, e sotto questo profilo sono favorevole.

Confesso di non essere riuscito esattamente a comprendere quale significato abbia l'espressione « dall'altro coniuge », contenuta nell'emendamento del Governo. Non mi sembra però di dover concludere, come ha fatto il collega Spagnoli, che l'« altro coniuge » sia il coniuge di colui che esercita la potestà sui figli. Per « altro coniuge », invece, io penso si debba intendere colui che ha sposato la persona che ha contratto il matrimonio senza aver raggiunto la maggiore età.

Se questa è l'interpretazione esatta dell'espressione in parola, mi permetto – da un punto di vista completamente diverso da quello del collega Spagnoli – di dichiararmi contrario ad introdurre detta espressione nell'articolo che stiamo discutendo. Non vedo infatti il motivo per cui debba perdere la legittimazione attiva il coniuge che chiede l'annullamento del matrimonio, solo perché nelle more del giudizio, quando magari gli sposi sono già separati, ha raggiunto la maggiore età. Evidentemente, esiste una coerenza logica nel testo elaborato dal Comitato ristretto, laddove si afferma che l'azione, iniziata dall'esercente la potestà sui figli o dal pubblico ministero, non può proseguire il suo corso se il coniuge minore raggiunge la maggiore età. Ma il raggiungimento della maggiore età non può spogliare l'altro coniuge del diritto di agire, specialmente se non si realizza più la convivenza. Anche in rapporto a questo emendamento, pertanto, vorrei esortare il Governo a non insistere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda la sostituzione della parola « sposi» con l'altra « coniugi », trattandosi di una modifica già contenuta nel testo dell'emendamento del Governo, non posso che esprimere parere positivo.

Sono anche d'accordo sulla proposta di sopprimere, dopo le parole: « un interesse legittimo », le altre: « e attuale ».

Insisto, poi, per quanto riguarda quella parte dell'emendamento che ha trovato l'approvazione del relatore, e dichiaro infine che – anche in considerazione delle argomentazioni esposte dall'onorevole Castelli – sono disposto a rinunciare all'inciso: « dall'altro coniuge ».

Sono contrario al subemendamento Castelli.

RUFFINI. Faccio mia la parte dell'emendamento del Governo, che inserisce le parole: « o dall'altro coniuge », e motivo questo atto rilevando che esiste, secondo me, una certa confusione nella materia trattata, probabilmente derivante da una inesatta valutazione avanzata dal collega Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei, ad ogni modo, escludere che fosse nelle intenzioni del Governo ripristinare l'istituto della patria potestà riferito ad uno solo dei coniugi.

RUFFINI. È evidente che l'espressione « l'altro coniuge », contenuta nell'emendamento governativo, non si riferisce al coniuge della persona che esercita la partia potestà, bensì al coniuge del minore che si è sposato senza dispensa: tanto è vero che, nella prima parte del secondo alinea dell'emendamento in parola, si parla di possibile impugnativa da parte dei « coniugi » (intendendosi ovviamente per tali il minore e l'altro coniuge). Non vi è, quindi, nessuna spoliazione di possibilità di impugnativa per il coniuge minore, il quale può ricorrere (insieme all'altro coniuge) sulla base della norma contenuta nella prima parte del secondo alinea. Nella seconda parte del secondo alinea si fa riferimento al coniuge del minore e si parla di una impugnativa che deve essere rigettata quando il minore stesso abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. In questo caso, è giusto che l'altro coniuge, che propone il ricorso, si veda respinta l'impugnativa in dipendenza del verificarsi delle due condizioni suddette.

L'emendamento del Governo è estremamente corretto. La seconda parte del secondo alinea, infatti, fa riferimento a tutti coloro che hanno la possibilità di impugnare il matrimonio, escluso il minore, e stabilisce che l'impugnativa deve essere rigettata se il minore raggiunge la maggiore età e manifesta la volontà di tenere in piedi il vincolo matrimoniale. Se l'emendamento non fosse formulato in questi termini, verrebbe meno la indicazione di uno dei titolari del diritto di impugnativa.

Mi permetto, quindi, di insistere su questa posizione.

CASTELLI, *Relatore.* Ho l'impressione che effettivamente vi sia confusione.

L'azione per ottenere l'annullamento, allorquando sia iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata qualora il minore abbia raggiunto nel frattempo la maggiore età e si sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il problema sorge a mio avviso nel caso in cui, anziché l'esercente la potestà o il pubblico ministero, sia stato l'altro coniuge a chiedere l'annullamento. In questo caso infatti, l'accertamento della volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale è valido solo per uno dei due coniugi, poiché l'altro, avendo promosso l'azione di annullamento, non può evidentemente manifestare la stessa intenzione. In questo caso perciò, non è giustificabile il rigetto dell'azione inoltrata da uno dei due coniugi.

PRESIDENTE. Onorevole Ruffini, insiste nel fare sua la parte dell'emendamento del Governo concernente la menzione « dell'altro coniuge » ?

RUFFINI. No, signor Presidente, non insisto.

VALIANTE. Desidererei un chiarimento dal relatore. Supponendo che uno dei due coniugi abbia esperito l'azione di annullamento al solo scopo di non rimanere in una situazione potenzialmente invalida, cioè impugnabile anche da parte dell'esercente la potestà e del pubblico ministero, esiste la possibilità da parte sua di rinunciare all'azione, una volta accertata la volontà dell'altro coniuge di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ?

CASTELLI, *Relatore.* Sì, ciò è possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Lenoci, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, non accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo con le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

L'articolo 11 rimane pertanto così formulato:

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuto accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

« L'articolo 118 del codice civile è abrogato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. - *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in gudicato, ovvero se la interdizione fu pronunziata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. - *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunziata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per sei mesi ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Cacciatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea sostituire la parola: « o » *con una virgola ed aggiungere dopo le parole:* « pubblico ministero » *le altre:* « e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ».

CACCIATORE. A me non sembra opportuno limitare l'impugnativa al tutore ed al pubblico ministero. Perciò ho proposto l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« L'azione può essere proposta entro un anno, dalla revoca dell'interdizione. L'azione non può essere proposta se dopo revocata la interdizione vi sia stata coabitazione o un

comportamento non equivoco che riveli la perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale da parte del coniuge che era interdetto ».

Poiché entrambi i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Cacciatore in quanto giustificato dall'attuale situazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Bozzi, essendo assenti i presentatori, si considera ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

ART. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 119. - *Interdizione*. — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione fu pronunziata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 120. - *Incapacità di intendere e di volere*. — Il matrimonio può essere impugnato quando, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, uno o entrambi i coniugi non sono stati al momento della celebrazione, per stato di infermità di mente o di deficienza psichica, anche transitoria, in grado di comprendere sufficientemente e di volere gli effetti del matrimonio previsti dalla legge.

L'azione di nullità non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

CASTELLI, *Relatore*. Poiché esistono delle connessioni tra l'articolo 7 e l'articolo 14 - quanto meno rispetto alla ipotesi della prova - senza pronunciarmi sul merito chiedo l'accantonamento dell'articolo 14.

Analoga richiesta faccio anche per l'articolo 16.

MANCO. Chiedo di parlare contro la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Ad esaminare bene gli articoli 7 e 14 si nota una differenza enorme fra i due perché l'articolo 7 si riferisce alla visita prematrimoniale mentre l'articolo 14 si riferisce ad una situazione particolare di nullità per incapacità di intendere e di volere. Perciò mi dichiaro contrario alla richiesta di accantonamento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 14.

(*È approvata*).

L'articolo 14 è pertanto accantonato.

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. - *Mancanza di assenso*. — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso.

Il comma precedente non si applica:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale;

c) quando il minore, divenuto maggiorenne, non consente alla impugnativa.

L'azione proposta ai sensi del primo comma del presente articolo è respinta quando ri-

sulta provata l'idoneità in concreto del minore a contrarre matrimonio e ad assumere le conseguenti responsabilità.

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere parimenti impugnato dallo sposo a cui l'assenso era necessario entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dal curatore, quando questi è uno dei genitori e dal minore emancipato per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dal curatore, se questi è uno dei genitori;

b) o quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia del contratto matrimonio;

c) o quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento da parte del minore emancipato dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei gravi motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del minore emancipato, che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le modifiche proposte riguardano il coordinamento dell'articolo in discussione con la nuova redazione dell'articolo 90 del codice civile secondo cui è richiesto l'assenso soltanto per il minore emancipato. Il coordinamento riguarda poi i due termini per la presentazione della domanda, la sostituzione dell'espressione: « Il comma precedente non si applica » con l'altra: « L'azione non può essere proposta »; la sostituzione del concetto di idoneità in concreto del minore a contrarre matrimonio e ad assumere le conseguenti responsabilità con quello dei gravi motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90; la previsione dell'accertamento della perdurante volontà del minore emancipato, che abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale, quale condizione per la reiezione della domanda.

Tali modifiche si giustificano con i seguenti motivi.

Richiedere l'assenso solamente per il minore emancipato è sembrato opportuno così come specificare i soggetti legittimati alla azione.

Per quanto riguarda il termine di sei mesi il Governo non insiste.

Per quanto riguarda i casi di improponibilità della domanda si è imposta la sostituzione del termine « idoneità in concreto... » con le parole « gravi motivi ».

Vi è sempre la questione del termine ultimo.

RUFFINI. Avanzo formale proposta di accantonamento, in considerazione del fatto che anche l'articolo 6 è stato accantonato.

CASTELLI, *Relatore.* La proposta di accantonamento dovrebbe estendersi, a mio avviso, anche all'articolo 16, per i motivi già esposti a proposito dell'accantonamento dell'articolo 14. In sostanza, quindi, l'accantonamento dell'articolo 15 si ricollega all'accantonamento - già deliberato - dell'articolo 6, mentre l'accantonamento dell'articolo 16 si fonda su quello - parimenti già deliberato - dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare gli articoli 15 e 16.

(*È approvata*).

Gli articoli 15 e 16 sono pertanto accantonati.

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 122-*bis*. - *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato quando uno e entrambi i coniugi hanno simulato il consenso ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

In via principale, sopprimere l'articolo.

In via subordinata, sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 122-*bis* - *Simulazione*. — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di fini del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione non può essere proposta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti.

La simulazione può essere provata solamente con atto scritto proveniente da entrambi gli sposi avente data certa anteriore alla celebrazione del mattrimonio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustro gli emendamenti proposti dal Governo. Per quanto riguarda l'emendamento principale, relativo alla soppressione dell'intero articolo, sembra al Governo che la previsione legislativa del divorzio renda storicamente superata l'introduzione dell'istituto della simulazione del matrimonio. La disciplina che è contenuta nell'articolo in discussione sembra inoltre in contrasto con i princìpi accolti nel nostro ordinamento e la rilevanza che si vuole attribuire alla riserva mentale; né può invocarsi quanto comunemente ammesso dall'ordinamento canonico, in considerazione del carattere morale che in quell'ordinamento caratterizza il vincolo matrimoniale. Ammettendo la rilevanza della riserva mentale si viene ad incidere sul principio dell'affidamento, che costituisce uno dei cardini del nostro ordinamento, ed a legittimare una lunga serie di motivi di impugnazione. Né certo a miglior risultato può portare la rilevanza attribuita alla simulazione assoluta, perché in questo modo si viene a legittimare un comportamento fraudolento nei confronti della società e si ridicolizza un istituto, quale quello del matrimonio, che costituisce la pietra angolare della società. Queste considerazioni appaiono tanto più giustificate ove si pensi che in realtà gli sposi, al momento del matrimonio, lo vogliono effettivamente, essendo la predisposizione di atti e documenti diretti a provare la mancanza della volontà nient'altro che un espediente volto alla precostituzione di prove, queste sì simulate, da usarsi nell'ipotesi che la vita matrimoniale diventi non più sopportabile.

Lo Stato, quindi, non deve e non può predisporre i mezzi per tutelare delle situazioni che sono di per sé condannabili. Per le ragioni anzidette, il Governo propone la soppressione dell'articolo.

Qualora si voglia, per contro, spostare l'attenzione sull'emendamento proposto in via subordinata, desidero sottolineare che la modifica introdotta, rispetto al testo del Comitato ristretto, consistente nella previsione della rilevanza della sola simulazione assoluta, si giustifica ove si tenga presente che la formulazione contenuta nel testo unificato dava rilevanza - contro ogni principio accolto nel nostro diritto positivo - alla riserva mentale, subordinando quindi alla pura e semplice volontà di uno degli sposi la validità del vincolo matrimoniale.

Allo stesso modo, non è possibile pensare di attribuire rilevanza alla cosiddetta simulazione parziale, in base alla quale gli sposi non vogliono uno o più degli effetti del matrimonio, analogamente a quanto previsto dal diritto canonico, per i motivi già esposti.

L'ultimo alinea dell'emendamento del Governo introduce il principio della prova scritta: su questo punto si è soffermato poc'anzi l'onorevole Castelli. Debbo osservare al riguardo che tale principio, in base al quale la simulazione può essere provata solamente con atto scritto avente data certa anteriore alla celebrazione del matrimonio, ed il criterio contenuto nel penultimo alinea, in base al quale viene attribuita una speciale rilevanza al comportamento dei coniugi, costituiscono i necessari correttivi per evitare gli abusi che l'istituto che si propone di introdurre potrebbe comportare.

MANCO. Si attribuisce il valore di prova ad un atto che potrebbe essere, a sua volta, simulato !

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricordo che la sanatoria del matrimonio in dipendenza del comportamento dei coniugi che dimostrano di volerne attuare gli effetti costituisce, del resto, un principio di carattere generale, riconosciuto dal legislatore in materia di vizi del consenso nell'ambito matrimoniale.

Questi sono i motivi addotti a sostegno dell'emendamento proposto dal Governo in via subordinata; resta inteso, però, che il Governo insiste, in via principale, per l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento subordinato del Governo, sopprimere le parole da: « esclusivamente » *sino alla fine:*

MANCO. Mi dichiaro d'accordo con il principio contenuto nel primo capoverso dell'emendamento del Governo (e sono quindi contrario alla formulazione adottata dal Comitato ristretto per l'articolo 17), mentre non posso dirmi favorevole ai due capoversi successivi. Nel secondo capoverso, infatti, si stabilisce il principio secondo il quale l'azione non può essere proposta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti. Ora, premesso che il matrimonio può essere impugnato – come è detto nel primo capoverso dell'emendamento – da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, premesso ancora che la simulazione è proprio la volontà di sfuggire agli effetti di un determinato atto o negozio, occorre riconoscere che tale atteggiamento colpevole (che potrebbe configurarsi come un inganno o una truffa) deve sussistere nel momento in cui si celebra il matrimonio: in caso contrario, infatti, non potrebbe esservi la percezione di un fatto colpevole, del quale la giustizia prende atto in un momento successivo e sul quale si basa per dichiarare la nullità del matrimonio. È evidente che tale conclusione contrasta con il ricordato principio contenuto nel secondo capoverso dell'emendamento, che subordina la proponibilità dell'azione alla valutazione del comportamento tenuto dai coniugi nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio. Infatti, da un lato il coniuge che promuove l'azione per impugnare il matrimonio non è evidentemente sodisfatto del matrimonio stesso, e per questa ragione ritiene di portare innanzi al tribunale le prove della simulazione (che si riferiscono al momento della celebrazione); d'altro lato, se in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio uno dei coniugi impugna il matrimonio per farne constatare il vizio derivante dalla simulazione, non gli si può obiettare che il comportamento suo e dell'altro coniuge, nel periodo successivo a quello in cui il vincolo è stato contratto, è stato tale da dimostrare la volontà di attuare gli effetti del matrimonio stesso: non è questo, infatti, l'esame che il magistrato deve condurre, poiché il comportamento tenuto dai coniugi dopo la celebrazione del matrimonio (che è quello che unicamente ha rilevanza ai fini della dimostrazione della simulazione) non può essere preso in considerazione nel caso in esame. Voi dovete pensare che qualunque comportamento successivo alla stipulazione del vincolo matrimoniale non può essere considerato come la sanatoria di una colpa commessa.

Ancora più contrario mi devo dichiarare nei confronti dell'ultimo alinea dell'emendamento governativo, che recita: « La simulazione può essere provata solamente con atto scritto proveniente da entrambi gli sposi e avente data certa anteriore alla celebrazione del matrimonio ».

È evidente infatti che due nubenti illuminati, nell'ipotesi che il loro matrimonio possa un giorno fallire, predispongono volutamente un atto scritto ove risulti che il vincolo che stanno per concludere è simulato, e conseguentemente annullabile.

LA LOGGIA. Prendo la parola per dichiararmi d'accordo con l'emendamento in via principale proposto dal Governo, tendente alla soppressione dell'articolo 17 del testo unificato al nostro esame, e con le ragioni addotte dall'onorevole Pennacchini a giustificazione di tale emendamento.

In effetti l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana (e in particolare nelle forme previste dalla « legge Fortuna »), fornisce già alle parti numerose occasioni per architettare frodi processuali di vario genere che finiscono per costituire un serio pericolo alla stabilità dell'istituto matrimoniale.

Introducendo la possibilità di una simulazione, questo pericolo diventa ancora maggiore.

Parimenti ritengo inutile l'emendamento subordinato proposto dal Governo, specie nella sua ultima parte relativa all'utilizzazione di atti scritti come mezzo per provare la simulazione.

Dichiaro pertanto che voterò a favore dell'emendamento soppressivo del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 122-*bis*. – *Simulazione*. — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei

coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne gli effetti, ma esclusivamente per il conseguimento di effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione deve essere respinta quando dopo la celebrazione del matrimonio il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

SPAGNOLI. Io credo che l'istituto che il Comitato ristretto ha voluto elaborare, sia pure in maniera imperfetta, risponde all'esigenza di introdurre la possibilità di annullamento di quei matrimoni che, pur apparendo formalmente corretti, vennero stipulati per finalità del tutto estranee a quelle proprie dell'istituto matrimoniale, quali quelli contratti per l'acquisizione di cittadinanza, ad esempio.

Già oggi l'ordinamento giuridico consente di apprestare dei rimedi a situazioni abnormi di questo tipo e di porre nel nulla matrimoni siffatti. A maggior ragione quindi sarebbe opportuno precisare ulteriormente le cause di annullamento, anche se non mi nascondo la difficoltà di trovare la formulazione tecnicamente valida che possa arginare ogni eventuale allargamento ed ampliamento dell'istituto stesso.

Queste in breve le ragioni che mi inducono a ritenere inaccettabile l'emendamento in via principale proposto dal Governo.

Quanto all'emendamento in via subordinata non posso nascondere ulteriori perplessità, relative in particolare alla menzione di « fini del tutto estranei al matrimonio stesso ». Un concetto di tal genere pone il problema di quali sono i fini del matrimonio, e quindi evidenzia la necessità di una loro definizione per altro non contenuta nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Li abbiamo già indicati nell'articolo 2.

SPAGNOLI. No; abbiamo parlato degli effetti. Noi siamo preoccupati di non poter introdurre e nella definizione di matrimonio di cui all'articolo 2 e in una serie di altri istituti una definizione della causa del matrimonio proprio perché tale definizione apre la via ad incontri o a scontri di carattere ideologico o filosofico che ci porterebbero molto lontano.

Nel momento in cui si ripropone il concetto di fini del tutto estranei al matrimonio si pone, per converso, il discorso sui fini propri del matrimonio e si ripropone una preoccupazione che tutti abbiamo cercato di escludere.

Pertanto, per quanto riguarda il primo alinea, sono favorevole alla formulazione governativa fino alle parole « alcun effetto ». Per la restante parte di questo alinea si pone un problema di merito.

MANCO. È la stessa cosa.

SPAGNOLI. Sono del tutto contrario al terzo alinea per le ragioni già esposte in particolare dall'onorevole Manco e cioè perché esso sarebbe di stimolo alla prefabbricazione prima del matrimonio di elementi che, successivamente, potrebbero servire per una azione di nullità.

Resto comunque del parere che la formulazione del Governo, pur costituendo un notevole passo avanti, può dare egualmente adito ad uno sfruttamento di questo istituto (che il legislatore vuole chiaramente limitare ad ipotesi ben precise) per attuare frodi processuali in casi del tutto diversi da quello della nullità del matrimonio in relazione al vizio della volontà.

Ritengo, pur nella incertezza delle soluzioni proposte dalla Commissione, che la modificazione debba porsi in modo da sostituire il concetto di « fini » con quello di « effetti », e togliendo al secondo alinea le parole: « l'azione non può essere proposta ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se si sostituisce la parola « effetti » alla parola « fini » si restringe la possibilità d'impugnazione.

SPAGNOLI. La mia preoccupazione è quella di evitare che l'istituto, che vogliamo per determinati scopi, possa essere utilizzato per delle frodi processuali.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento lei dovrebbe essere favorevole alla soppressione!

SPAGNOLI. Alla luce dell'ordinamento giuridico vigente vi è una difficoltà di applicazione.

Sono del tutto d'accordo con chi ha ritenuto, già prima di me, di sopprimere completamente il terzo alinea dell'emendamento del Governo.

LA LOGGIA. Vorrei sapere dal relatore in che rapporto sta questo articolo, anche con riferimento al secondo alinea dell'emendamento del Governo, con l'articolo 20 del testo del Comitato ristretto.

RUFFINI. Mi dichiaro contrario all'emendamento principale del Governo perché il criterio che ci ha sempre guidato è stato quello di difendere e di rendere nella pratica più « facile » la validità del vincolo. A noi interessa che il maggior numero dei matrimoni celebrati sia valido e che quando si sia in presenza di un matrimonio comunque non valido questo possa essere annullato. Dire che vi è la legge sul divorzio che supplisce non mi pare corretto perché l'istituto del divorzio si riferisce ai matrimoni validi. Non vedo perché l'ipotesi del negozio simulato non debba essere prevista dalla riforma che stiamo portando avanti. Se un matrimonio è stato simulato non vi è dubbio che questo debba poter essere annullato. Non dimentichiamo che vi sono dei casi che quotidianamente apprendiamo dai giornali: ad esempio ragazze straniere che sposano ottantenni con il solo fine di conseguire la cittadinanza italiana. Sono matrimoni evidentemente simulati, per i quali una corretta legislazione deve prevedere la possibilità di annullamento.

Vi è il problema, che certo desta preoccupazione, della possibilità che si faccia ricorso alla simulazione al solo scopo di poter poi fare dichiarare l'invalidità. È un pericolo sul quale si è soffermato con chiarezza l'onorevole La Loggia. Ritengo però che questo rischio sia enormemente limitato se poniamo mente a tre ordini di considerazioni.

Il primo è quello di non accettare il terzo alinea dell'emendamento del Governo – ed in questo sono d'accordo con gli onorevoli Castelli e Spagnoli – evitando così di fornire un incentivo a quei coniugi i quali fanno un atto scritto e poi, se le cose non vanno bene, lo « spolverano » al momento opportuno.

In secondo luogo, non dobbiamo dimenticare che il Comitato ristretto ha previsto le frodi processuali in materia di matrimonio come reati punibili: non c'è dubbio, infatti, che quando due soggetti pongono in essere un matrimonio simulato, debbano risponderne anche in sede penale. L'istituto del matrimonio è tale da non tollerare delle azioni siffatte.

Pertanto, la considerazione delle conseguenze di ordine penale costituisce un disincentivo per la simulazione.

In terzo luogo, è da tenere presente (e qui sottolineo l'ottima intenzione del Governo) la limitazione rappresentata dall'ultima parte del primo capoverso dell'emendamento in esame, su cui si è soffermato il collega Spagnoli. Non basta, secondo questa norma, dimostrare la simulazione, ossia che non si è voluto il matrimonio (con tutti i suoi effetti), ma occorre anche dare dimostrazione del fatto che ci si è sposati per un fine o per un effetto completamente estraneo all'istituto matrimoniale: occorre quindi fornire una prova non facile; direi anzi che si tratta di una prova che in tanto è possibile fornire, in quanto effettivamente i coniugi si sono sposati per raggiungere un effetto giuridico diverso da quelli tipicamente derivanti dal matrimonio.

In conclusione, quindi, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo proposto in via subordinata, previa soppressione dell'ultimo capoverso e introduzione – nei primi due capoversi – di due modificazioni, che ritengo coincidenti con quelle prospettate dal collega Spagnoli: si tratta, in sostanza, di sostituire, al secondo capoverso, le parole « non può essere proposta », con le altre: « deve essere rigettata » (si fa riferimento all'azione di annullamento), mentre al primo capoverso si dovrebbe sostituire la parola « fini », con l'altra: « effetti » (concordo con la proposta in tal senso avanzata, anche se ritengo che gli effetti coincidono, in ultima analisi, con i fini obettivi del matrimonio).

MORVIDI. La formulazione dell'articolo che dovrebbe essere inserito nel codice civile con il numero 122-*bis*, elaborata in sede di Comitato ristretto, mi sembra, dal punto di vista sostanziale, la più semplice e la più drastica. Convengo però che essa necessita di una integrazione, sulla base delle osservazioni avanzate dal collega Spagnoli, e cioè nel senso di stabilire la possibilità di impugnazione quando i coniugi abbiano simulato il consenso per ottenere degli « effetti » (e non dei « fini », come è detto nell'emendamento del Governo) estranei al matrimonio.

Ora, fermiamoci un attimo di fronte alla considerazione che stiamo trattando di un matrimonio simulato, cioè di un negozio giuridico affetto da simulazione, e perciò inesistente. Si pensi che nei riguardi di un matrimonio viziato da simulazione si può sollevare in ogni momento l'impugnazione per ottenerne l'annullamento: non vi sono limiti di tempo, appunto perché il negozio simulato è un negozio essenzialmente nullo.

Come è possibile, allora, sanare un negozio di questo tipo, che è giuridicamente inesistente? L'unica via, evidentemente, è quella di concluderne un altro, di identico contenuto.

Senonché, nel secondo capoverso dell'emendamento del Governo è stabilito il principio della sanatoria per il fatto di un comportamento posteriore tenuto da parte dei coniugi. Sotto questo profilo, le osservazioni del collega Manco mi sembrano giuridicamente fondate. Se noi riteniamo che il matrimonio sia affetto da simulazione, non possiamo che concludere che il matrimonio stesso è inesistente sul piano giuridico; d'altra parte, è evidente che un matrimonio inesistente non può essere sanato da un comportamento materiale posteriore. L'unico modo di risolvere la questione è quello di concludere un nuovo matrimonio, perfettamente valido.

Ecco le ragioni per le quali ho iniziato il mio intervento dicendo che la formulazione elaborata dal Comitato ristretto era sostanzialmente accettabile, salvo la necessità di quelle correzioni che sono state proposte dal collega Spagnoli. Le ulteriori disposizioni contenute nell'emendamento governativo mi sembrano inaccettabili sul piano strettamente giuridico, in quanto contastano con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la stipulazione dei negozi giuridici. Pertanto, mentre il primo capoverso dell'emendamento del Governo può essere accettato (sempre tenendo presenti le osservazioni dell'onorevole Spagnoli), il secondo ed il terzo capoverso sono a mio avviso assolutamente inaccettabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo alinea dell'emendamento subordinato del Governo, aggiungere la parola: « ma » *dopo la parola*: « effetto ».

CACCIATORE. Lo do per svolto.

LENOCI. Debbo innanzitutto dichiararmi contrario all'emendamento soppressivo proposto dal Governo in via principale, in quanto, essendo il matrimonio fondato – in base ai criteri seguiti dalla attuale legislazione e presi a base anche della disciplina in discussione – su taluni elementi essenziali, tra i quali il consenso, non riesco a comprendere per quale ragione non si dovrebbe prevedere, per questo istituto, una figura di vizio che faccia riferimento alla simulazione.

Mi dichiaro d'accordo, invece, con il principio contenuto nel primo capoverso dell'emendamento subordinato del Governo, che senz'altro è formulato in maniera migliore di quanto non lo sia il testo elaborato dal Comitato ristretto, restando intesa l'opportunità di sostituire la parola « fini » con l'altra « effetti ». A proposito di quest'ultima questione, ricordo che, quando in sede di Comitato ristretto si trattò di esaminare il problema relativo ai fini del matrimonio, decidemmo di accantonare tale argomento, proprio perché non vi era accordo, tra le varie parti politiche, sulla valutazione di quelli che dovessero considerarsi i fini del matrimonio. Non so se sia il caso di aggiungere che qualche parte politica dimostrò di non essere neppure d'accordo con se stessa, in quanto i suoi esponenti sostenevano diverse interpretazioni al riguardo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Succede anche nelle migliori famiglie!

LENOCI. Per quanto attiene agli ultimi due capoversi dell'emendamento del Governo, sono d'accordo con le considerazioni testé svolte dall'onorevole Morvidi. Ritengo anch'io, cioè, che sia fondato il rilievo sollevato dall'onorevole Manco, quando questi ha fatto notare che per un matrimonio simulato, e quindi sorto all'insegna della nullità, non esiste alcuna possibilità di rimetterlo in vita. D'altra parte, sulla base di queste considerazioni, non riesco neppure a comprendere per quale motivo l'espressione « l'azione non può essere proposta » – con cui inizia il secondo capoverso dell'emendamento subordinato del Governo – dovrebbe essere sostituita con l'altra: « l'azione deve essere rigettata ».

La verità è che se i coniugi intendono attuare gli effetti del matrimonio non propongono azione di annullamento, o – se questa sia stata già da essi proposta – la ritirano. In sostanza, quindi, la norma contenuta in questo secondo capoverso dell'emendamento mi sembra estremamente contraddittoria e suscettibile di introdurre un elemento di confusione.

Per quanto riguarda il terzo capoverso, non ho nulla da aggiungere sul principio della prova scritta, che potrebbe favorire la simulazione fondata su un atto scritto proveniente da entrambi i coniugi. Non vorrei che, ad un certo momento, tra i vari documenti che i coniugi predispongono per il matrimonio ci dovesse essere anche una dichiarazione di simulazione, da utilizzarsi eventualmente in un momento successivo!

In conclusione, quindi, sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo in via subordinata, limitatamente però al primo capoverso, e previa sostituzione, nel capoverso medesimo, della parola « fini » con l'altra « effetti ».

PRESIDENTE. Il deputato Guidi ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire l'ultimo alinea dell'emendamento subordinato del Governo con il seguente:

« L'azione non è proponibile ove sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ».

GUIDI. Lo do per svolto.

LA LOGGIA. Avevo chiesto poc'anzi un chiarimento relativo alla evidente connessione della materia dell'articolo che stiamo esaminando con quella dell'articolo 20. A mio avviso il contenuto di quest'ultimo interferisce in modo non irrilevante su quanto viene ad essere disciplinato dall'articolo 17 e, pertanto, vorrei sapere se si ritiene opportuno o meno operare un coordinamento in tal senso.

CASTELLI, *Relatore*. Prima di pronunciarmi sugli emendamenti proposti desidero fornire una risposta all'onorevole La Loggia, pur non ritenendola definitiva, poiché l'onorevole Ruffini mi ha testé preannunciato un suo intervento in sede di esame dell'articolo 20 tendente a chiarificare la materia.

Pertanto, pur non anticipando un giudizio futuro, credo di poter rispondere all'onorevole La Loggia che la contraddizione che egli rileva tra l'articolo 17 e l'articolo 20 è, a mio avviso, apparente e può essere risolta in via interpretativa in quanto quest'ultimo riguarda le ipotesi di difetto di consenso in casi diversi dalla simulazione. Non sarebbe comunque superflua una modifica formale, pur non escludendo l'ipotesi della soppressione, specie in considerazione del fatto che è stato presentato un emendamento a tal fine.

Rientrando ora nell'ambito dell'articolo 17 al nostro esame, esprimo parere contrario all'emendamento principale proposto dal Governo, per le stesse ragioni già esposte ampiamente dagli onorevoli Lenoci, Ruffini e Spagnoli.

Vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo su un dato di fatto: sulla base dei generali princìpi dell'ordinamento giuridico, alla dichiarazione di annullamento, in ipotesi che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 17, la magistratura arriva anche oggi con criteri di discrezionalità assoluta, non avendo una disposizione per il caso di specie. Quindi, dettare norme serve ad evitare la discrezionalità da parte degli organi che sono chiamati a pronunciarsi sull'argomento. Non ritengo perciò che con questo articolo noi andiamo ad introdurre nuove norme, semmai ci limitiamo a regolare un istituto che è già stato costruito dalla giurisprudenza.

Devo invece riconoscere che l'emendamento subordinato del Governo rappresenta un rilevante miglioramento rispetto al testo del Comitato ristretto, evitando facili abusi che si potrebbero avere mantenendo l'impostazione precedente ed introducendo notevoli precisazioni tecnico-giuridiche.

Esso, tuttavia, contiene una scelta di principio che solleva alcune obiezioni. In sostanza, il testo presentato dal Governo, mentre introduce dei doverosi limiti alla simulazione, fissando ipotesi ben più specifiche di quelle previste nella formulazione del Comitato ristretto, importa anche delle restrizioni per quanto attiene all'aspetto della prova, escludendo la possibilità di fornire la prova della simulazione se non attraverso atto scritto avente data certa anteriore al matrimonio.

Ora, mentre condivido l'impostazione di fondo dell'emendamento governativo, ho invece delle perplessità nei riguardi della limitazione della prova. Per cui, se il Governo ritensse di abbandonare l'ultimo alinea del suo emendamento, e di insistere soltanto sui due alinea precedenti, io potrei essere favorevole alla sostituzione di tale testo a quello elaborato dal Comitato ristretto.

Il subemendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Guidi, tendente ad escludere la possibilità di agire qualora sia trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, va a soddisfare le preoccupazioni che erano alla base del terzo alinea dell'emendamento governativo, senza costituire quell'incentivo alla precostituzione di irregolarità che avremmo avuto consigliando praticamente ai nubenti di predisporre le cosiddette *cartulae*.

Sono contrario all'emendamento Manco.

Devo richiedere – ma mi sembra che la mia istanza sia già stata implicitamente accolta – all'onorevole Guidi di togliere dal suo emendamento le parole: « ove sia » per rendere più scorrevole la frase. Accetto comunque il subemendamento Guidi.

Invito l'onorevole Spagnoli a rtirare il suo emendamento e ad accettare i miei subemendamenti al testo governativo.

Mi sembra adeguata la formulazione adottata dal Governo per il primo alinea una volta che sia stato accettato il subemendamento dell'onorevole Cacciatore, al quale mi dichiaro favorevole, ed una volta che sia stata sostituita, alla quarta riga, la parola « fini » con la l'altra « effetti ».

Perciò sono favorevole all'emendamento del Governo al primo alinea con le correzioni apportate dal subemendamento Cacciatore e dall'emendamento che formulerei nel modo seguente:

Sostituire la parola: « fini » *con la parola*: « effetti ».

SPAGNOLI. Io intenderei « gli effetti » anziché « alcuni effetti ».

CASTELLI, Relatore. « Alcun effetto » è più rigoroso. Se il rappresentante del Governo proponesse una formulazione letteralmente migliore noi saremmo disponibili per il suo accoglimento.

Sul secondo capoverso dell'emendamento del Governo non posso condividere le osservazioni dell'onorevole Lenoci. L'onorevole Ruffini esprimeva giustamente la preoccupazione che potrebbero verificarsi delle ipotesi, niente affatto scolastiche, che una delle parti agisca in giudizio per ottenere l'annullamento per simulazione; poi, ad un certo momento, le due parti cambiano opinione e danno praticamente attuazione al contratto di matrimonio senza abbandono del giudizio perché, ad esempio, la causa è stata rinviata, come capita spesso nei nostri tribunali; nel frattempo vi è un nuovo cambiamento di opinioni. A questo punto, secondo la dizione proposta dal Governo, anche se le parti per sei mesi hanno voluto tutti gli effetti del matrimonio e magari hanno posto le condizioni per la nascita di un figlio, l'azione potrebbe essere portata a compimento.

Mi pare che adottando la diversa dizione si eviti questo rischio. Cioè non fissiamo una condizione di procedibilità, ma una condizione di fondatezza dell'azione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha ascoltato con molta attenzione tutte le ragioni addotte per non accettare parzialmente i suoi emendamenti, ma, nonostante tutto ciò che è stato qui detto, deve di necessità insistere sul suo primo emendamento soppressivo. Del resto la stessa tormentata discussione che si è svolta in quest'aula dimostra quanto sia stato difficile superare questo punto. Tuttavia lo stesso fatto che abbia presentato un emendamento subordinato dimostra che non attribuisce una drammatica importanza a questa soppressione. Tutto sta nel formulare un emendamento subordinato che possa raccogliere le giuste osservazioni che sono emerse da più parti e mi pare che su questa linea si possa aderire in gran parte alle proposte che sono state formulate.

Innanzitutto desidero dichiarare che accetto con entusiasmo il primo emendamento dell'onorevole Cacciatore per l'introduzione di quel « ma » che è veramente chiarificatore della dizione del codice.

Interrompendo l'onorevole Spagnoli gli ho detto che sono favorevole, a maggior ragione, alla sostituzione della parola « fini » con la parola « effetti ». Diceva l'onorevole Spagnoli che non siamo in grado di stabilire quali sono i fini del matrimonio e quindi non possiamo nemmeno definire i fini estranei al matrimonio. Probabilmente è più facile stabilire i fini estranei al matrimonio che non quelli propri; tuttavia non ho alcuna difficoltà ad aderire al suo emendamento e, per evitare delle ripetizioni foniche, l'emendamento potrebbe suonare così: « Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, ma esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso ».

Del pari il Governo è favorevole all'emendamento Spagnoli che, più che la non proposizione, contempla la reiezione della domanda. Io semmai sostituirei alla parola: « rigettata » la parola: « respinta ».

Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Manco e ad ogni altro emendamento che non sia in armonia con gli emendamenti accettati.

Sul terzo alinea vi è da dire che il Governo, nella sua semplicità – che alcuni definirebbero più colpevole – non aveva pensato a quello che la Commissione invece, con lodevole malizia, ha presupposto. Perciò sono del tutto concorde per quanto concerne l'abolizione del terzo alinea. Così pure aderisco alla proposta dell'onorevole Guidi.

Nel concludere, quindi, sono favorevole, sia pure in via subordinata, ad un nuovo testo, che sostituisce l'emendamento subordinato del Governo tenendo presenti quasi tutti i subemendamenti proposti dai membri della Commissione. In base a tale nuova formulazione, l'articolo 122-*bis* del codice civile suonerebbe come segue: « Il matrimonio può

essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, ma esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione di annullamento non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

LA LOGGIA. Come deve intendersi la frase « senza volerne alcun effetto » ? Si vuole forse far riferimento agli effetti propri del matrimonio ? In verità, nel testo ora letto dall'onorevole sottosegretario si dice dapprima che il matrimonio è simulato quando i coniugi, nel contrarlo, non hanno voluto alcun effetto; subito dopo, però, si aggiunge, che i coniugi stessi hanno voluto degli effetti, ma estranei a quelli tipici del matrimonio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Il Governo insiste sul suo emendamento soppressivo ?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento del Governo interamente soppressivo dell'articolo 17.

(*È respinto*).

A questo punto, bisogna rilevare che il Governo ha presentato un nuovo testo del suo emendamento subordinato, che tiene conto di tutti i sub-emendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento dell'onorevole Manco.

MANCO. Ritiro il mio subemendamento, e ne illustro brevemente le ragioni.

La mia rinuncia rappresenta la conferma di una posizione che il rappresentante del Governo (mi spiace dovergli rivolgere una critica) evidentemente non ha ritenuto di approfondire, partendo da presupposti di carattere politico piuttosto che da considerazioni di natura più strettamente giuridica. Ciò mi sembra in contrasto con lo sforzo che tutti noi stiamo compiendo per elaborare un testo che risulti sodisfacente ed appropriato dal punto di vista giuridico.

Il Governo ha ritenuto di respingere il mio subemendamento, al quale rinuncio, perché con questa rinuncia in fondo avrei accettato il primo emendamento, cioè quello che si riferiva al testo dell'articolo 17 così come formulato dal Comitato ristretto (che secondo le dichiarazioni dell'onorevole Pennacchini non era rispondente alle esigenze, tanto è vero che il Governo non ha rinunciato all'emendamento soppressivo). Ma se il rappresentante del Governo avesse ben considerato il mio subemendamento, che si fermava alla parola « effetto », cancellando tutta la restante parte dell'emendamento subordinato, non avrebbe dovuto respingerlo: forse lo ha fatto per l'unica ragione che il mio subemendamento proveniva da questa parte politica !

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma una volta che la Commissione ha manifestato chiaramente il suo parere negativo sull'emendamento soppressivo... !

MANCO. Per me si tratta di una questione di principio, morale e logica al tempo stesso. Se l'onorevole Pennacchini avesse preso atto del contenuto del mio subemendamento, avrebbe riscontrato che era sostanzialmente uguale al testo del quale egli chiedeva l'approvazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le ripeto che ho preso atto della volontà della Commissione.

MANCO. Rinuncio quindi al mio subemendamento, constatando la contraddizione nella quale è caduto il Governo, e dichiaro di votare contro l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Cacciatore, Spagnoli e Guidi sono stati ritirati.

CASTELLI, *Relatore.* Ritiro il mio subemendamento ed accetto l'emendamento governativo, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo, nel testo modificato, accettato dal relatore.

DELL'ANDRO. Dichiaro che mi asterrò dal voto sull'emendamento del Governo, non essendo ancora stati chiariti i collegamenti tra la disposizione in esame e quella di cui all'articolo 20 (che io ritengo preliminare). In secondo luogo, debbo rilevare che la formulazione del primo alinea dell'emendamento in

esame appare sovrabbondante: infatti, se i coniugi hanno contratto il matrimonio « senza volerne alcun effetto », evidentemente se ne sono serviti come mezzo per il raggiungimento di altri effetti, estranei al matrimonio; d'altra parte, se gli stessi coniugi hanno contratto il matrimonio esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di effetti estranei al matrimonio stesso, allora è chiaro che non hanno voluto nessuno degli effetti propri del matrimonio. Le due espressioni contenute nella prima e nella seconda parte del primo alinea dell'emendamento governativo sono, perciò, ripetitive, ed occorrerebbe fare una scelta tra l'una e l'altra.

Non basta. L'emendamento in esame contiene una norma che solleva una tematica di enorme importanza, ed attiene all'interpretazione del contenuto della volontà contrattuale nel matrimonio. Tutti sanno che, in ordine al negozio giuridico in generale, si è discusso più volte sulla possibilità di inserire - come contenuto della volontà - gli effetti giuridici, ma sempre si è riconosciuto (unanimemente) che si doveva escludere tale possibilità. Diversamente, sarebbe sufficiente che un solo effetto giuridico fosse escluso dal volere per fare venire meno la pienezza del consenso, e quindi renderlo non valido a costituire il negozio (in questo caso il contratto matrimoniale).

Mi sembra quindi che l'emendamento in questione non possa essere votato prima che sia stato precisato, in via preliminare, quali siano i contenuti del volere contrattuale.

Mi rendo poi conto di quanto sostenuto dal collega Spagnoli circa la possibilità che i coniugi vogliano soltanto alcuni degli effetti del matrimonio, e non altri: in effetti potrebbe accadere, in ipotesi, che i coniugi vogliano soltanto un effetto di natura patrimoniale, ed allora il matrimonio non potrebbe essere considerato simulato. Però, anche in questo caso, introducendo la considerazione degli effetti, si ritorna a quella problematica di carattere generale che non può essere risolta in sede di elaborazione del presente articolo.

LA LOGGIA. Associandomi alle consderazioni svolte dall'onorevole Dell'Andro, annuncio il mio voto contrario all'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo 17.

(*È approvato*).

L'articolo 17 risulta pertanto così formulato:

ART. 17.

Dopo l'articolo 122 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 122-*bis*. - *Simulazione*. — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando entrambi lo hanno contratto senza volerne alcun effetto, ma esclusivamente come mezzo per il raggiungmento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione di annullamento non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostri che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO